

**Esente dall'imposta di registro e di bollo
ex art.82, commi 3 e 5 del Decreto legislativo 117/2017**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "VIVERE IN HOSPICE" ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 – Denominazione e sede

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Vivere in Hospice Organizzazione di Volontariato", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione utilizza l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mori (TN) in via Del Garda n. 62
- 4.-Essa opera nel territorio della provincia di Trento.
5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Scopi

1. L'Associazione nasce su iniziativa di un gruppo di operatori, volontari e familiari con l'intento di diffondere la cultura delle cure palliative nella Provincia Autonoma di Trento e di supportare l'attività dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori.
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
4. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
5. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) sostenere e supportare l'attività dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori;
 - b) organizzare raccolte pubbliche di fondi, anche in concomitanza di eventi di informazione e di sensibilizzazione, da destinare a specifici progetti o a supporto delle attività dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori;

- c) promuovere, diffondere e sensibilizzare la comunità nella conoscenza delle cure palliative, anche tramite lo studio del territorio per far emergere i bisogni del malato inguaribile e della sua famiglia;
- d) promuovere la cultura e la ricerca nelle cure palliative, al fine di perseguire un costante processo di miglioramento dei servizi erogati;
- e) offrire sostegno per migliorare la qualità della vita del paziente fino alla morte;
- f) offrire sostegno alla famiglia per affrontare la malattia ed il lutto;
- g) reclutare, organizzare e coordinare l'attività dei volontari che intendono operare nell'ambito delle cure palliative;
- h) promuovere incontri e corsi per la formazione di volontari e di tutti gli interessati e di favorire lo sviluppo di ogni altra attività ritenuta idonea per migliorare le condizioni psico-sociali del malato;
- i) istituire borse di studio per la ricerca nell'ambito delle cure palliative;
- j) promuovere attività di supporto atte alla raccolta di fondi destinati all'attività dell'associazione;
- k) partecipare a progetti, bandi e programmi, anche a valenza nazionale ed internazionale, per l'acquisizione di finanziamenti da destinare all'esercizio delle attività dell'associazione e della struttura dell'Hospice Amedeo Bettini Medico di Mori;
- l) sviluppare politiche e azioni tese a promuovere collaborazioni e coordinazione tra associazioni ed enti.

Art.3 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Svolgere attività di volontariato in favore degli ospiti dell'Hospice Amedeo Bettini;
 - b) Svolgere attività di volontariato in favore degli utenti seguiti dal servizio cure palliative territoriale;
 - c) Organizzare corsi di formazione per volontari;
 - d) Organizzare incontri informazioni e serate di sensibilizzazione della popolazione;
 - e) Organizzare incontri di informazione sulle cure palliative e sull'attività dell'Hospice Amedeo Bettini nelle scuole medie superiori;
 - f) Donare attrezzature e beni all'Hospice Amedeo Bettini;
 - g) Sostenere, anche economicamente, la formazione del personale dell'Hospice Amedeo Bettini;
 - h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le quali, aderendo alla finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto nella prima seduta utile. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

5. Contro l'eventuale diniego è possibile proporre appello scritto al Collegio dei Probiviri. La decisione è inappellabile.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Gli associati che svolgono attività di volontariato, nei modi e nelle forme previste dai regolamenti interni hanno il dovere di:

- a) leggere, sottoscrivere e rispettare il codice deontologico del volontario in cure palliative;
- b) garantire tempi e modalità di erogazione del servizio.

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal momento che il Consiglio Direttivo ne prende atto, e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui tale comunicazione è giunta al Consiglio Direttivo;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
- c) per decesso.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per mancato pagamento della quota associativa, per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza.

5. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari si impegnano a partecipare attivamente ai processi della vita sociale favorendo la crescita e lo sviluppo dell'Associazione.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i propri volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Proviviri;
 - e) l'Organo di controllo.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa dell'annualità corrente.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal Segretario verbalizzante, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui all'art.16, tra gli associati;
 - e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo;
 - g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
4. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, si compone di numero cinque amministratori, di cui quattro eletti dall'Assemblea tra gli associati e uno individuato nella figura del Direttore Amministrativo pro-tempore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Cesare Benedetti di Mori.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare, tra i consiglieri, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima

elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – Segretario - Tesoriere

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
2. Nel caso di nomina di un Tesoriere, quest'ultimo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
3. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
4. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere assunte da uno stesso consigliere.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo è formato da 3 (tre) membri, di cui uno come presidente, che deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 – Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è l'organo interno di garanzia, responsabile del rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

2. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. La carica di Proviviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

4. Spetta in particolare al Collegio dei Proviviri:

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'esclusione di esso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie.
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.
- e) svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
- f) decidere in sede di appello sui rigetti delle domande di ammissione all'associazione

5. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Proviviri.

6. L'Associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Proviviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

7. Il Collegio dei Proviviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

8. La decisione del Collegio dei Proviviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre 20 (venti) giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere inoltre il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
3. L'Associazione ha l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 29;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art. 30 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, oltre che le disposizioni normative provinciali vigenti in materia.
2. Il collegio dei revisori in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto diventa automaticamente l'organo di controllo di cui all'art.23 e rimarrà in carico per la durata del relativo mandato.

Indice

<i>Art. 1 – Denominazione e sede</i>	1
<i>Art.2 – Scopi.....</i>	1
<i>Art.3 – Attività.....</i>	2
TITOLO II	2
NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO	2
<i>Art.4 - Norme sull'ordinamento interno.....</i>	2
<i>Art.5 - Associati.....</i>	3
<i>Art.6 - Procedura di ammissione.....</i>	3
<i>Art.7 - Diritti e doveri degli associati.....</i>	3
<i>Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo.....</i>	4
TITOLO III.....	4
NORME SUL VOLONTARIATO	4
<i>Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.....</i>	4
<i>Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite</i>	5
TITOLO IV	5
ORGANI SOCIALI.....	5
<i>Art.11 - Organi dell'Associazione</i>	5
<i>Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....</i>	5
<i>Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.....</i>	6
<i>Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum</i>	6
<i>Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto</i>	7
<i>Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica</i>	7
<i>Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....</i>	7
<i>Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo</i>	8
<i>Art.19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo</i>	8
<i>Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica</i>	9
<i>Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente.....</i>	9
<i>Art. 22 – Segretario - Tesoriere</i>	10

<i>Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.....</i>	10
<i>Art.24 - Competenze dell'organo di controllo.....</i>	10
<i>Art. 25 – Collegio dei Proviviri.....</i>	11
<i>Art.26 - Responsabilità degli organi sociali.....</i>	11
TITOLO V.....	11
I LIBRI SOCIALI	11
<i>Art.27 - Libri sociali e registri.....</i>	11
TITOLO VI	12
NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO.....	12
<i>Art.28 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro.....</i>	12
<i>Art.29 - Risorse economiche.....</i>	12
<i>Art. 30 – Bilancio di esercizio</i>	12
TITOLO VII.....	13
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	13
<i>Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....</i>	13
TITOLO VIII	13
DISPOSIZIONI FINALI	13
<i>Art.32 - Norme di rinvio</i>	13